

Circolare n°: 10/2026

Oggetto: *Registro Titolari Effettivi: aggiornate le regole di consultazione dei dati*

Sommario: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dello scorso 8 luglio 2026 il D.lgs. n. 122/2026, recante modifiche alle modalità di accesso e consultazione del registro dei titolari effettivi.

Contenuto: _____

Il decreto legislativo in commento recepisce le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1640 "AMLD VI", ridefinendo la disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese.

Entro il prossimo 21.09 il MiMiT adotterà il Provvedimento che sancisce l'operatività del sistema di accesso ai dati / informazioni sulla titolarità effettiva.

Nella presente circolare riepiloghiamo, per sommi capi le recenti modifiche alle modalità di accesso e consultazione dei dati al Registro delle Imprese.

Indice: _____

P.1	PREMESSA
P.2	ACCESSO DATI – AUTORITA' PUBBLICHE
P.3	ACCESSO DATI – SOGGETTI OBBLIGATI
P.4	ACCESSO DATI – ALTRI SOGGETTI
P.5	MODALITA' DI ACCESSO
P.6	COSTI

PREMESSA: _____

Le nuove disposizioni (in vigore dal 23.7.2026) ridefiniscono le modalità di accesso e consultazione dei predetti dati da parte di:

- **Autorità competenti** (senza alcuna restrizione);
- **soggetti obbligati**, per le finalità di adeguata verifica della clientela;

Riproduzione vietata

- **altri soggetti** (persone fisiche / giuridiche) **aventi un legittimo interesse**.

Per l'operatività del Registro dei Titolari effettivi, tuttavia, sarà necessario attendere l'emanazione di alcuni Provvedimenti attuativi entro il prossimo 21.09.2026.

ACCESSO DATI - AUTORITA' PUBBLICHE:

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (contenute nella Sezione Autonoma / Speciale del Registro Imprese) è consentito, in modo **immediato, non filtrato, diretto e libero (senza comunicazione al soggetto interessato)** a favore delle seguenti Autorità:

- MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF;
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- Europol ed Eurojust, qualora forniscano sostegno operativo alle suddette Autorità;
- Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane / GdF per finalità di contrasto dell'evasione / frodi fiscali;
- Comitato di sicurezza finanziaria;
- Autorità antiriciclaggio europea (AMLA);
- Procura Europea (EPPO);
- Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF).

ACCESSO AI DATI - SOGGETTI OBBLIGATI:

I **soggetti obbligati**¹ accedono, invece, alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella Sezione Autonoma / Speciale del Registro Imprese, esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

L'accesso avviene **previo accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria**. A tal fine, il soggetto deve presentare domanda di accreditamento alla competente CCIAA dichiarando:

- categoria di appartenenza;
- dati identificativi (inclusi PEC, e in caso di persona giuridica, dati del rappresentante legale);

¹ Art 3 D.lgs. 231/2007. A titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano: banche, assicurazioni, intermediari finanziari, professionisti (Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Consulenti finanziari, etc..)

- Autorità di vigilanza di settore ovvero Organismo di autoregolamentazione di riferimento;
- finalità dell'utilizzo dei dati a supporto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'accreditamento:

- è comunicato al soggetto via PEC e ha una validità di 2 anni (rinnovabile);
- comporta l'obbligo di comunicare ogni variazione di status del soggetto obbligato o la sua cessazione, entro 10 giorni.

I soggetti obbligati devono segnalare tempestivamente alla competente CCIAA eventuali incongruenze tra le informazioni sulla titolarità effettiva presenti nel Registro Imprese e quelle acquisite durante l'adeguata verifica della clientela.

È previsto l'anonimato del soggetto segnalante. Tali segnalazioni sono messe a disposizione delle predette Autorità (DIA, GdF, ecc.).

ACCESSO AI DATI - ALTRI SOGGETTI:

Il nuovo art. 21-quater disciplina l'accesso alle Sezioni Autonoma / Speciale del Registro Imprese da **parte di persone fisiche / giuridiche titolari di un legittimo interesse** alla prevenzione e contrasto del riciclaggio. L'accesso avviene senza preventiva comunicazione al titolare effettivo.

Tra i soggetti per i quali si presume la sussistenza di un **legittimo interesse** vi rientrano anche²:

- giornalisti professionisti / pubblicisti iscritti all'Albo di cui alla Legge n. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione / qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica connesse alla prevenzione / contrasto del riciclaggio;
- **persone (fisiche o giuridiche) che documentano l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale / finanziaria in corso (anche in fase di trattative) con un'impresa, persona giuridica privata, trust / istituto giuridico affine, al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposti / finanziamento del terrorismo;**

² Per l'elencazione completa si rinvia all'art 21 quater del D.lgs n. 231/2007.

- Pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del PNRR;
- Pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti / ANAC, nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti / operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;
- fornitori di prodotti / servizi in ambito antiriciclaggio, nella misura in cui (tali prodotti) siano forniti solo a soggetti obbligati / Autorità competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato / Autorità competente.

Tali soggetti possono consultare (soltanto) i seguenti dati del titolare effettivo:

- nome / cognome e mese / anno di nascita;
- Stato di residenza e cittadinanza/e
- indicazione dei criteri (di cui all'art. 20, D.lgs. n. 231/2007 per i soggetti diversi dalle persone fisiche o di cui all'art. 22 per i trust) in base ai quali il soggetto è qualificato titolare effettivo.

MODALITA' DI ACCESSO:

I dati sulla titolarità effettiva sono resi disponibili ai **soggetti con legittimo interesse** previa presentazione di una richiesta motivata alla competente CCIAA. La domanda va corredata da documentazione idonea ad attestare i seguenti presupposti:

- appartenenza a una delle specifiche categorie di cui al citato comma 2 dell'art. 21-quater, (giornalista, ecc.);
- legame con le imprese / persone giuridiche private / trust o gli istituti giuridici affini oggetto della domanda (tale presupposto non è richiesto per i giornalisti / professori, ricercatori).

La CCIAA accerta la sussistenza del legittimo interesse, valutando la documentazione (informazioni / dati / documenti) ricevuta, utilizzando anche le informazioni in suo possesso. Una volta accertato il legittimo interesse, la CCIAA rilascia entro 12 giorni dalla richiesta un **certificato digitale** che abilita l'accesso per 3 anni.

La competente CCIAA può **respingere la domanda di accesso** qualora:

- il richiedente **non fornisca le informazioni / documenti** previsti o non possieda un **certificato digitale valido**;
- il richiedente non dimostri il proprio **legittimo interesse** o questo non coincida con le finalità previste (prevenzione di riciclaggio);
- sussistano **circostanze eccezionali di esclusione** dell'accesso (rischio di frode, rapimento, riscatto, ecc.) previste dall'art. 21-sexies;
- l'accesso contrasti con le norme sui trasferimenti di dati verso Stati terzi (Regolamento UE n. 2016/679) o vi sia il sospetto che i dati vengano usati per finalità estranee all'antiriciclaggio.

La CCIAA registra i dati delle persone che accedono al Registro e li comunica al **titolare effettivo interessato** (che ne faccia richiesta), con le seguenti eccezioni:

- giornalisti, professori / ricercatori ed ETS, al titolare effettivo viene comunicata esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;
- accesso effettuato per conto di persona giuridica, al titolare effettivo vengono comunicati solo i dati identificativi della persona giuridica;
- Autorità di Stati terzi, l'identità rimane "segreta" (fino a 5 anni, prorogabili di uno) per non pregiudicare eventuali indagini.

Viene inoltre previsto che in presenza di circostanze eccezionali, la competente CCIAA possa escludere (in tutto o in parte) l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, sia per i **soggetti obbligati** che per i soggetti portatori di un **legittimo interesse**.

Si considerano circostanze eccezionali: la frode, il rapimento, il ricatto, l'estorsione, la molestia, la violenza/ intimidazione.

In ogni caso, l'esclusione è ammessa qualora il titolare effettivo sia un minore d'età / incapace.

COSTI:

Per la tenuta della Sezione Autonoma / Speciale del Registro Imprese, nonché per i costi di accesso, sono dovuti i diritti di segreteria definiti dal MiMiT con il Decreto 20.4.2023.

OPERAZIONE	IMPORTO IN EURO
Iscrizione / Variazione dati TE	30,00
Conferma dati TE	30,00
Accesso soggetti obbligati (Titolarità effettiva)	5,00
Accesso soggetti obbligati (Storico Titolarità effettiva)	7,00
Accesso soggetti obbligati (Visura TE)	1,00
Accesso soggetti legittimo interesse (Visura ridotta TE)	1,00
Accesso soggetti legittimo interesse (Visura ridotta storica TE)	2,00

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan